

**“A.I.D.I.A.”**  
**ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE INGEGNERI E ARCHITETTI**  
**Statuto**

**ART. 1 – DENOMINAZIONE, AMBITO E SEDE**

1. Nell’anno 1957 è stata costituita a Torino l’”Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti”.
2. Tale denominazione è utilizzata in ogni segno distintivo o comunicazione. E’ anche consentito l’uso della denominazione abbreviata “A.I.D.I.A.”.
3. L’Ente persegue le proprie finalità in ambito nazionale e promuove la nascita di associazioni operanti in ambito locale, denominate Sezioni territoriali.
4. La sede dell’Associazione Nazionale è presso la Presidente Nazionale “pro tempore”.

**ART. 2 – FINALITA’**

1. L’Associazione si propone il riconoscimento e la valorizzazione del pensiero e del lavoro delle donne laureate in ingegneria e di quelle laureate in architettura.

L’Associazione intende pertanto:

- favorire scambi culturali e professionali;
- valorizzare il pensiero e il lavoro della donna nel campo dell’architettura e dell’ingegneria;
- organizzare e gestire direttamente e indirettamente congressi, conferenze, convegni, corsi di formazione e iniziative di aggiornamento, studio e ricerca nel campo professionale;
- coltivare legami culturali e professionali con analoghe

Associazioni italiane ed estere;

- collaborare con la società civile, enti ed istituzioni nei campi dell'architettura e dell'ingegneria promuovendo anche innovazioni nel campo legislativo.
- incentivare la partecipazione di studentesse del settore alla vita e all'attività dell'associazione.

L'Associazione può svolgere ogni altra attività anche a carattere commerciale comunque connessa allo scopo istituzionale.

L'Associazione non ha fini di lucro.

### **ART. 3 – SOCIE**

1. Sono Socie dell'Associazione Nazionale coloro che sono iscritte alle Sezioni Territoriali.
2. L'adesione alla Sezione Territoriale comporta per l'associata il diritto di voto nelle Assemblee Nazionali.

Qualora il numero delle socie nazionali superi le 100 unità avranno diritto di voto all'Assemblea Nazionale esclusivamente le socie delegate dalle Sezioni Territoriali. Ogni Sezione avrà diritto di nominare una delegata ogni 10 socie o frazione superiore a 5. La Presidente della Sezione è delegata di diritto.

3. Pur nel rispetto dell'autonomia delle Sezioni Territoriali, in presenza di gravi motivi, e nell'inerzia della Sezione, ogni socia può essere esclusa con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale. La delibera deve indicare i motivi dell'esclusione.

Nel caso in cui l'esclusa non condivida le ragioni dell'esclusione essa potrà adire il Collegio dei Probiviri entro 10 giorni dalla

comunicazione di esclusione. In tal caso l'efficacia della delibera è sospesa fino alla pronuncia dei Probiviri.

La pronuncia segue le procedure previste dall'articolo 18 del presente statuto.

#### **ART. 4 – SEZIONI**

1. La costituzione di una Sezione deve essere richiesta e approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale che la sottoporrà all'Assemblea Nazionale per la ratifica;
2. Nel territorio di un comune si può costituire una sola Sezione;
3. Ogni Sezione gode di piena autonomia e di piena libertà di iniziativa e di azione; le attività dovranno comunque essere aderenti ai fini istituzionali e previamente comunicate alla Presidente Nazionale. La Sezione ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio, salvo le limitazioni previste dal punto 6 del presente articolo;
4. Essa è retta da un proprio statuto che non sarà esecutivo se non dopo la ratifica del Consiglio Nazionale;
5. L'Assemblea Sezionale determina la quota associativa per la parte eccedente le quote stabilite dall'Assemblea Nazionale e approva annualmente i programmi della sezione, il bilancio consuntivo e, se predisposto, il preventivo; delibera l'acquisizione e l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
6. Ogni Sezione può sciogliersi per deliberazione della propria Assemblea, con l'osservanza delle norme previste dal proprio statuto, con il voto favorevole di almeno i 3/4 delle iscritte aventi

diritto al voto. La liquidazione dovrà farsi sotto il controllo degli organi centrali. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, saranno assunte in consegna e amministrare per tre anni dall'A.I.D.I.A. Nazionale che promuoverà la ricostituzione della Sezione. Dopo tale periodo, resteranno acquisite dall'A.I.D.I.A. Nazionale. E' escluso, in ogni caso, il riparto di attività fra i soci.

#### **ART. 5 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- la Presidente Nazionale;
- la Vice Presidente Nazionale;
- il Collegio Nazionale dei Probiviri.

#### **ART. 6 – L'ASSEMBLEA GENERALE**

1. L'Assemblea Generale è composta da tutte le socie,
2. Le socie potranno farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altre socie, le quali non potranno ricevere più di cinque deleghe.
3. Nel caso in cui all'A.I.D.I.A. partecipino più di 100 socie, ogni delegata sia di diritto che eletta, può essere portatrice di più deleghe fino ad un massimo di tre;
4. L'Assemblea Generale ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno dalla Presidente Nazionale.
5. L'Assemblea Generale è convocata mediante comunicazione scritta (anche a mezzo informatico) alle Sezioni Territoriali, alle Consigliere e ai Probiviri, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora

della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea è convocata almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

6. L'Assemblea deve essere convocata dalla Presidente, su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo oppure di almeno un quinto delle socie.
7. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di verifica della gestione dell'Associazione. In particolare sono demandate all'Assemblea Generale ordinaria:

- l'esame e l'approvazione dei bilanci annuali consuntivo e preventivo;
- le linee programmatiche per la gestione associativa;
- la determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- la nomina delle Consigliere e dei Proviriviri;
- le questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- le modifiche statutarie;
- la ratifica della costituzione di una nuova Sezione;
- la determinazione della quota pro-capite che ogni singola Sezione dovrà versare alla Tesoreria Nazionale;
- l'approvazione e la modifica dello Statuto delle Sezioni Territoriali;
- la ratifica degli eventuali regolamenti proposti dal Consiglio.

L'Assemblea delibera comunque su ogni oggetto non espressamente riservato al Consiglio e inerente il raggiungimento dello scopo sociale.

La nomina del Consiglio è effettuata dall'Assemblea che approva il bilancio. Il neo eletto Consiglio entra in carica dal 1° gennaio dell'anno successivo.

8. L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il cinquanta per cento delle socie o delle delegate ed in seconda convocazione qualunque sia il numero delle intervenute; essa comunque delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti anche per le delibere riguardanti modifiche statutarie.
9. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 delle socie o delle delegate, tanto in prima che in seconda convocazione.

#### **ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Secondo la delibera assembleare il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 5 a 9 socie, comunque in numero dispari, tra cui l'assemblea elegge la Presidente. Le Consigliere elette nominano tra loro la Vice Presidente, la Tesoriera, la Segretaria.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. In particolare il Consiglio :
  - esegue le delibere Assembleari;
  - rende all'Assemblea il conto economico e finanziario chiuso al 31 dicembre di ogni anno dando adeguate informazioni alle socie;
  - presenta il bilancio preventivo;
  - autorizza la costituzione di nuove Sezioni Territoriali e ne

- approva lo statuto salvo la ratifica dell'Assemblea Generale;
- effettua provvedimenti disciplinari.
3. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per due anni e sono rinnovabili per un secondo mandato. Un successivo rinnovo potrà essere effettuato soltanto dopo che sia trascorso un biennio.  
Le cariche sono gratuite ed i Consiglieri hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate sostenute per l'adempimento del loro mandato previa autorizzazione del Consiglio.
  4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso coopta un nuovo membro. La Consigliera cooptata dura in carica fino alla prima assemblea generale nel cui ordine del giorno deve essere prevista la sostituzione della Consigliera cessata; chi venga eletta in luogo di Consigliera cessata dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasta in carica la Consigliera cessata. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza delle consigliere, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.
  5. Il Consiglio Direttivo può attribuire, a mezzo della Presidente, a una o più delle sue componenti oppure anche a non socie, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
  6. Il Consiglio Direttivo è convocato su invito scritto della Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi delle Consigliere o dei Proviviri. La Presidente ha

l'obbligo di inserire nell'o.d.g. gli argomenti richiesti da almeno tre Consiglieri.

7. La convocazione contenente l'indicazione del luogo del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita anche con mezzi telematici a tutte le componenti del Consiglio Direttivo e ai Probiviri deve essere effettuata almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso d'urgenza, il Consiglio è convocato con preavviso di almeno 48 ore.
8. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e le componenti il collegio dei Probiviri.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla Vice Presidente; in mancanza di questa, su designazione delle presenti, da un'altra componente del Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza delle sue componenti.
11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza delle presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
12. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore ecceda 500 Euro) occorre il voto favorevole della maggioranza delle componenti il

Consiglio Direttivo.

#### **ART. 8 – LA PRESIDENTE NAZIONALE**

1. La Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Convoca il Consiglio Direttivo Nazionale ed ha la responsabilità dell'andamento del Consiglio Direttivo Nazionale. In caso di assenza o impedimento, la Presidente viene sostituita dalla Vice Presidente.
2. La Presidente eletta affianca la Presidente uscente fino al termine dell'anno solare in cui scade il mandato di quest'ultima, assumendo a tutti gli effetti la sua carica dal 1° gennaio dell'anno successivo.

#### **ART. 9 – LA VICE PRESIDENTE NAZIONALE**

1. La Vice Presidente Nazionale sostituisce la Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta ella sia impedita all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento della Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento della Presidente.

#### **ART. 10 – LA SEGRETERIA NAZIONALE**

1. La Segretaria svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e compie le attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'Associazione.
2. La Segretaria cura la tenuta del Libro delle Assemblee, del Libro del Consiglio Direttivo e del Libro delle Socie.

#### **ART. 11 – LA TESORERIA NAZIONALE**

1. La Tesoriera cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, provvede alla

tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli con idonea relazione.

#### **ART. 12 – IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI**

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è costituito da tre membri eletti ogni due anni dall'Assemblea Generale e non facenti parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
2. I Probiviri durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Collegio elegge il Presidente tra i propri componenti.
3. I Probiviri partecipano di diritto alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo. Verificano la regolare tenuta della contabilità e presentano la loro relazione al bilancio.
4. Ai Probiviri vengono proposte le questioni relative all'esclusione di socie e alle controversie tra organi dell'associazione o tra loro componenti e tra questi e socie, o tra Sezioni Territoriali.
5. Ai Probiviri è demandato altresì il compito di dirimere le controversie insorgenti presso le sezioni territoriali tra socie, tra soggetti che ricoprono cariche istituzionali, tra organi istituzionali o tra i citati soggetti.
6. I Probiviri, dopo aver esperito ogni tentativo di conciliazione, decidono a norma dell'art. 18 del presente statuto.

#### **ART. 13 – IL PATRIMONIO**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. L'amministrazione del patrimonio deve essere finalizzata al

raggiungimento degli scopi dell'ente e al mantenimento dello stesso per il perseguimento delle sue finalità istituzionali.

#### **ART. 14 – ENTRATE**

1. L'Associazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali con:

- quote annuali versate dalle singole sezioni territoriali in relazione alle socie iscritte;
- redditi derivanti dal patrimonio;
- donazioni, oblazioni, erogazioni, contributi pubblici e privati comunque pervenuti all'associazione anche per lo svolgimento convenzionato in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociale;
- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
- proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

2. Le quote sociali non sono rivalutabili né trasferibili e non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato.

#### **ART. 15 – BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO**

1. L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.

2. Ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, da presentare all'Assemblea.

#### **ART. 16 – AVANZI DI GESTIONE**

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **ART. 17 – SCIoglimento**

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delle Socie stabilirà le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
2. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio eventualmente residuo dopo la liquidazione ad altra Associazione con finalità analoghe o a fine di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica") e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

#### **ART. 18 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di controversia sarà rimessa al giudizio dei Probiviri che giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura.
2. Le decisioni, assunte a maggioranza assoluta dalle componenti del Collegio, devono essere motivate e sono inappellabili.

#### **ART. 19 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa rimando alle norme del C.C. che regolano le associazioni.